



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1356 DEL 21/05/2026

AREA CONTRATTI E SERVIZI

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

**BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA APERTA DI ASPIRANTI
ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CON SFRATTO ESECUTIVO NON INTIMATO PER
INADEMPIENZA CONTRATTUALE – ANNO 2026**

-
Giorgio Foglia

(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA CONTRATTI E SERVIZI
Gare, Appalti e Patrimonio
(Dott. Giorgio Foglia)

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 7/12/2023 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, che prevede l'organizzazione delle strutture comunali in Aree e Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 21/03/2024 con la quale veniva individuata all'interno dell'Ente l'autorità V.A.S. e, conseguentemente, apportate le necessarie modifiche allo schema della macrostruttura dell'Ente precedentemente approvato con la deliberazione 644/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 18/09/2024 con la quale si procedeva all'adeguamento e alla correzione di errori materiali nella descrizione delle funzioni attribuite alle Aree e Servizi del Comune di Ancona di cui alla citata Deliberazione n. 644/2023, così come modificata ed integrata con la deliberazione n. 173/2024, lasciando inalterata la struttura generale ivi delineata, e si approvava l'Allegato "A" Schema Generale di Organizzazione della Struttura, in sostituzione di qualunque altro atto antecedente con decorrenza dall'approvazione del provvedimento medesimo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 492 del 19/06/2025 con la quale venivano apportate modifiche parziali ad alcune delle declaratorie relative alle attività svolte dalle diverse Aree e Servizi, approvandole così come definite all'interno dell'Allegato A;
- la deliberazione di Giunta n. 4 del 8/01/2026 con la quale è stata parzialmente modificata la macrostruttura dell'ente di cui alla deliberazione n. 492 del 19/06/2025 approvandola così come definite all'interno dell'allegato A) "Schema generale di organizzazione della struttura", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- la deliberazione di Giunta n. 78 del 05/02/2026 con la quale è stata parzialmente modificata la macrostruttura dell'ente di cui alla deliberazione di Giunta n. 4 del 8/01/2026 e assegnate le funzioni e competenze specificate nell'allegato A) "Schema generale di organizzazione della struttura", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si articola nei tre seguenti documenti: A.1: "Articolazione della struttura", A.2 "Riparto delle competenze tra i Servizi" e A.3 "Organigramma" che modifica e sostituisce il corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 19/06/2025 e descrive le funzioni e competenze di tutte le strutture dell'Ente;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/02/2026 con il quale sono state aggiornate, a decorrere dal 01/03/2026, le funzioni Dirigenziali già attribuite al Dott. Giorgio Foglia con il Decreto Sindacale n. 86 del 28/12/2023 e fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo del Sindaco, sul posto/funzione di Dirigente Coordinatore di Area dell'Area denominata "Area Contratti e Servizi" con le funzioni e competenze descritte, da ultimo, nell'allegato "A - A2

Riparto delle competenze tra i Servizi” della Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/02/2026;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 3859 del 24/12/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di elevata qualificazione n. 28, n. 29 e n. 31 di cui alla D.D. n. 3547/2025 e proroga degli incarichi di elevata qualificazione n. 26 e n. 30 come aggiornati con D.D. 3547/2025”;

Visti:

- Legge n. 25 del 25/02/1980 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia”;
- Legge n. 94 del 25/03/1982 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”;
- Legge n. 118/1985 del 5/04/1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”;
- Legge n. 899 del 23/12/1986 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29/10/1986 n. 708 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative”;
- Legge Regione Marche n. 36 del 16/12/2005 e ss.mm.ii.;
- Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. approvato con Atto di Consiglio n. 24 del 17/02/2025;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 11/01/2024 avente ad oggetto l'approvazione dei requisiti e i criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a soggetti con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale;
- Decreto della Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1/UER del 16/01/2026 - Regione Marche, con cui è stato aggiornato il limite di valore ISEE per l'accesso all'ERP sovvenzionata, il quale risulta stabilito in € 14.044,00 per l'anno 2026; tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie mono personali ed è pari ad € 16.853,00.

Richiamati altresì:

- Decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- Circolare INPS del 18/12/2014, n. 171: “Riforma ISEE D.P.C.M. n. 159/2013”;
- Atto del Consiglio comunale del 11/01/2017 n. 1: “Approvazione del regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Ancona”;
- Decreto Legislativo n. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Garante per la protezione dei dati personali, “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, in G.U. del 12/06/2014 n. 134;
- GDPR - Regolamento UE 679/2016;

Preso atto che:

Il Comune dispone di alloggi di e.r.p., in gestione all’E.R.A.P., costruiti con finanziamenti statali, destinati a famiglie con sfratto esecutivo per finita locazione; l’assegnazione avviene su istanza degli interessati, attraverso un bando pubblico che, in applicazione della L.R. 36/2005 e s.m.i. definisce i requisiti e le modalità d’accesso.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2026, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della legge Regione Toscana n. 2/2019 che attribuisce punteggi crescenti in ragione della durata della residenza anagrafica, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Tale lettura costituzionale è conforme anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione concreta, produce effetti incostituzionali identici a quelli censurati.

Il criterio della residenza continuativa non è, in astratto, incompatibile con il sistema di e.r.p.; tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, esso diviene illegittimo quando assume un peso tale da incidere in modo determinante sulla posizione in graduatoria, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio; ne consegue che il criterio, per come strutturato e applicato, assume carattere determinante e produce effetti distorsivi incompatibili con i principi costituzionali.

Secondo la giurisprudenza costituzionale ed unionale, tale criterio diviene illegittimo poiché incide indirettamente sulla posizione in graduatoria, discriminando i bisognosi non residenti e, conseguentemente, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio.

L’attribuzione del punteggio relativo alla residenza continuativa, pur prevista dalla normativa regionale e dal regolamento comunale, nella concreta applicazione, può incidere in modo significativo sull’ordine della graduatoria; risulta pertanto incompatibile, per struttura ed effetti, con i principi costituzionali già affermati dalla Corte Costituzionale, in quanto fondato su un elemento non correlato al bisogno abitativo.

Tale pronuncia della Corte Costituzionale, come anche quelle della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha efficacia generale e immediatamente vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni, come da parere del Segretario Generale (Allegato 1), acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026, che in ordine alla corretta applicazione della normativa e.r.p. ed in particolare della L.R. Marche n. 36/2005 e s.m.i., (con riferimento alla normativa UE ed alla giurisprudenza CGUE ed al principio del dovere disapplicativo in capo ai dipendenti comunali), conclude come segue le proprie formulazioni in diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’*agere* pubblico del ruolo amministrativo e dirigenziale del Comune di Ancona rispetto all’ordinamento italiano ed unionale:

1) Anche la Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione astratta e concreta, produce effetti incostituzionali e contrari all’ordinamento unionale poiché sostanzialmente discriminatori dei soggetti bisognosi in via indiretta, con effetti identici a quelli censurati dalla giurisprudenza tutta citata, in relazione al criterio della residenza continuativa in quanto:

- attribuisce un punteggio crescente in funzione della durata della permanenza nel Comune;

- non è correlato alla condizione di bisogno abitativo, discriminando de facto i bisognosi;
- non può non incidere, in relazione al punteggio rilevante attribuito dalla L.R. al tema della residenza pregressa, direttamente sulla posizione in graduatoria.

2) Il criterio della residenza continuativa, secondo la giurisprudenza costituzionale ed unionale, diviene illegittimo poiché incide indirettamente sulla posizione in graduatoria, discriminando i bisognosi non residenti e, conseguentemente, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio;

3) È in capo agli uffici comunali il dovere di disapplicare, nella formazione delle graduatorie ERP e nella predisposizione dei futuri bandi/avvisi, il punteggio relativo alla residenza.

Il Comune di Ancona deve, quindi, conformarsi a principi e regole stabilite sia dalla Corte Costituzionale sopra richiamata, nonché alla Giurisprudenza ormai granitica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale all'obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione – sicché ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione, e nel caso di specie ciò accade in relazione alla già citata normativa regionale (legge n. 36 del 2005), che introduce un valore di punteggio alla residenzialità, non dando prevalenza (come richiesto dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) al disagio ed al bisogno.

È necessario, pertanto, disapplicare il punteggio relativo alla residenza continuativa come stabilito alla lett. a.10) dell'art. 12 del sopracitato Regolamento Comunale:

- per conformare l'azione amministrativa ai principi costituzionali già vigenti, ritenendo che la pubblica amministrazione sia tenuta a non applicare disposizioni incompatibili con i principi costituzionali, anche se contenute in norme regionali o regolamentari;

- in quanto incompatibile con i principi costituzionali affermati dalla Corte e dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ossia qualunque griglia deve in linea di principio - ma anche in via applicativa - fare in modo che nell'ERP la priorità deve seguire il bisogno e non la permanenza territoriale.

Visto il documento istruttorio allegato alla presente determinazione dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto;

Ritenuto necessario, con l'adozione del presente provvedimento:

approvare il Bando pubblico - Allegato A), il modulo di domanda - Allegato B) e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Attestata con la firma del provvedimento la sua regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali”;

la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione Trasparente”;

lo Statuto comunale;

gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

- I.** di ritenere la premessa, che qui viene integralmente richiamata, parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
- II.** di approvare e condividere il documento istruttorio allegato alla presente dando atto della necessità di provvedere a quanto in esito dell'istruttoria;
- III.** di prendere atto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026;
- IV.** di prendere atto del parere del Segretario Generale, acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026 (Allegato 1), che (nel rispetto delle regole UE, in ordine alla corretta applicazione della normativa ERP ed in particolare della L.R. Marche n. 36/2005 e s.m.i. e del regolamento comunale ERP vigente) conclude come segue le proprie formulazioni in diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'*agere* pubblico del ruolo amministrativo e dirigenziale del Comune di Ancona rispetto all'ordinamento italiano ed unionale:
 - *anche la Legge Regione Marche n. 36/2005 e s.m.i., nella sua applicazione astratta e concreta, produce effetti incostituzionali e contrari all'ordinamento unionale poiché sostanzialmente discriminatori dei soggetti bisognosi in via indiretta, con effetti identici a quelli censurati dalla giurisprudenza tutta citata, in relazione al criterio della residenza continuativa in quanto:*
 - *attribuisce un punteggio crescente in funzione della durata della permanenza nel Comune;*
 - *non è correlato alla condizione di bisogno abitativo, discriminando de facto i bisognosi;*
 - *non può non incidere, in relazione al punteggio rilevante attribuito dalla L.R. al tema della residenza pregressa, direttamente sulla posizione in graduatoria.*
 - *al criterio della residenza continuativa, secondo la giurisprudenza costituzionale ed unionale, diviene illegittimo poiché incide indirettamente sulla posizione in graduatoria, discriminando i bisognosi non residenti e, conseguentemente, alterando il rapporto tra bisogno abitativo e assegnazione del beneficio;*
 - *è in capo agli uffici comunali il dovere di disapplicare, nella formazione delle graduatorie ERP e nella predisposizione dei futuri bandi/avvisi, il punteggio relativo alla residenza;*
- V.** di disapplicare, in conseguenza, nella formazione della graduatoria ERP in oggetto il punteggio relativo alla residenza continuativa nel Comune, dandosi atto che detto punteggio non sarà attribuito;
- VI.** di approvare:
 - il bando pubblico per la formazione di una graduatoria aperta di aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale anno 2026 - Allegato A)
 - il modello di domanda - Allegato B)quali parti integranti e sostanziali dell'atto;
- VII.** di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio del parere del Segretario Generale, acquisito agli atti con prot. 70520 del 14/04/2026 (Allegato 1), del bando pubblico - Allegato A) e del modello di domanda - Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- VIII.** di stabilire che le domande dovranno pervenire entro il giorno 28 di ogni mese successivo alla pubblicazione del bando;
- IX.** di dare atto che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi costituzionali e prevale sulle disposizioni incompatibili della normativa regionale e regolamentare;

- X.** di dare mandato all'U.O. Politiche per la casa di apportare eventuali modifiche non sostanziali agli atti di cui ai punti precedenti, al fine di garantire il buon esito della procedura;
- XI.** di dare atto che il presente atto non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XII.** di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- XIII.** di dare atto che tutta la documentazione istruttoria rimane conservata agli atti della Direzione;
- XIV.** di dare atto che lo scrivente ufficio procederà a tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/20213 e s.m.i. avuto riguardo alla trasparenza, accessibilità, pubblicazioni relative al presente provvedimento;
- XV.** di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge;
- XVI.** di dare esecuzione al presente provvedimento, designando a responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge 241/90, l'A.S. Sonia Gregorini, titolare di E.Q.;
- XVII.** di attestare, con la firma apposta al presente provvedimento, che nei confronti del sottoscritto Dirigente:
- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Il Dirigente

Dott. Giorgio Foglia

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti alla gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

-

Giorgio Foglia

(atto sottoscritto con firma digitale)